



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZIONE 02 via F. Sforza, 23 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

PREFETTO DI MILANO
CORSO MONFORTE, 31
20122 MILANO

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **60638/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **FINAZZI LAURA MARIA**

Depositata Sentenza Numero: **537/2017** in data : **22/03/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

PREFETTO DI MILANO

Difeso da:


vedi P.Q.M. allegato

Milano 23/03/2017

IL CANCELLIERE



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
MILANO**



SENTENZA
N. <u>537</u>
ANNO 2017
RUOLO GENERALE
N. <u>60638/16</u>
REPERTORIO
n. _____/17
DEPOSITATA IL
<u>22/3/17</u>

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano, Sezione 2^a, D.ssa Laura Maria Finazzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 60638/2016 R.G.

PROMOSSA DA

, residente in _____, via _____, in autodifesa

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

PREFETTO DI MILANO, rappresentato e difeso dal Vice Prefetto in servizio presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Milano

CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Prefetto di Milano.

L'opposizione deve essere accolta.

La legge n. 689/198 prima e l'art. 6 comma 11 D.L. 150/2011 ora, pongono a carico dell'Amministrazione l'onere di provare gli addebiti sollevati al ricorrente, la legittimità della contestazione e la responsabilità dell'accadimento in capo al ricorrente attese le contestazioni. Ma l'Amministrazione opposta non ha offerto elementi probatori in ordine al provvedimento impugnato, né ha offerto alcuna prova sulla responsabilità dell'accadimento in capo alla parte opponente in virtù della quale si è reso legittimo elevare la contestazione, comminando la

sanzione relativa.

In particolare, il Prefetto di Milano ha provveduto sul rigetto del ricorso, non motivando sufficientemente e adeguatamente.

L'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità è previsto dall'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, convertito nella l. n. 160 del 2007.

L'obbligo di segnalazione, pertanto, sussisteva all'epoca dell'infrazione, in data 29.8.2015. Tuttavia l'amministrazione non ha provveduto a documentare in modo chiaro l'adempimento di tale obbligo. Infatti, nel caso di specie, né il decreto, né il verbale recano alcuna indicazione sul punto, neanche per implicito o *per relationem*. Palese è dunque l'inosservanza del disposto dell'art. 142 C.d.S..

Infatti, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, la norma richiamata stabilisce l'obbligo di collocazione di segnali stradali o di dispositivi di segnalazione luminosi, con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.

Nel caso in esame non sono stati forniti sufficienti elementi al riguardo.

Pertanto, considerate le risultanze degli atti, anche di quello fidefaciente, può concludersi per l'assenza sui luoghi della segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità.

La parte convenuta opposta non ha provato che la strumentazione è stata sottoposta a obbligatoria periodica taratura e a periodici controlli equivalenti, tali da rendere legittimo l'accertamento della violazione dei limiti di velocità.

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, deve essere affermata l'illegittimità del verbale di contestazione impugnato, tenuto conto del principio della Suprema Corte, secondo il quale: *"tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura"* (cfr. Cass.civ., n. 9645/2016).

Pertanto il ricorso deve essere accolto.

Le spese vengono compensate, in considerazione dell'interesse concreto della parte vittoriosa, anche in assenza di difesa tecnica.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Prefetto di Milano n. 129501 del 13.4.2016;

Spese compensate.

Così deciso in Milano, 25 gennaio 2017

Il Giudice di Pace

d.ssa Laura Maria Finazzi



IL CANCELLIERE B3
(Dr. Francesca LOMBARDI)